



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE
D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLÉE D'AOSTE.**

Il giorno 08 settembre 2016, in Aosta, presso l'Università della Valle d'Aosta, Strada Cappuccini 2/A alle ore 14,30 si riunisce la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Università della Valle d'Aosta ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per siglare il seguente accordo per la definizione del servizio di pronta reperibilità.

Sono presenti:

- per la delegazione di parte pubblica, i seguenti rappresentanti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste:

1. Franco Vietti, Direttore generale;
2. Federica De Luca, Dirigente dell'area Finanza e risorse umane;
3. Cristina Luboz, Dirigente dell'area Didattica e Servizi agli Studenti;
4. Severino Avallone, Funzionario responsabile dell'Ufficio trattamento economico, di previdenza e di quiescenza.

- i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. CGIL/FP | Presente il/la Sig./ra <u>CLAUDIA BIONAZ</u> |
| 2. CISL/FP | Presente il/la Sig./ra <u>JEAN DONDEYNAZ</u> |
| 3. SAVT/FP | Presente il/la Sig./ra <u>MAURO CRETIER</u> |
| 4. UIL/FPL | Presente il/la Sig./ra <u>MICHAEL CATTANZI</u> |
| 5. FIALP/SiVDER | Presente il/la Sig./ra <u>ASSENTE</u> |
| 6. CONAPO | Presente il/la Sig./ra <u>ASSENTE</u> |



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

Art. 1 – Servizio di pronta reperibilità

1. L'istituzione del servizio di pronta reperibilità, di cui all'articolo 79 dell'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta, siglato in data 13 dicembre 2010, è disposta con provvedimento del Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. Con tale atto sono individuate le aree di pronto intervento nell'ambito della struttura organizzativa della Direzione generale di Ateneo.
3. Il servizio di pronta reperibilità è previsto in caso di attività di cui occorre assicurare la continuità dei servizi compresi quelli previsti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il ricorso a tale istituto contrattuale viene effettuato per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.
4. Per le finalità di cui sopra vengono individuate specifiche aree tecniche di pronto intervento della Direzione generale, per le quali il servizio di pronta reperibilità è chiamato ad attivarsi.
5. Le aree di pronto intervento individuate nell'Università sono le aree relative all'assistenza tecnica ed alla manutenzione degli immobili e della rete informatica.

Art. 2 – Modalità del servizio di pronta reperibilità

1. Gli addetti al servizio di pronta reperibilità sono individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese, nel limite massimo di 144 ore mensili, e per non più di due festività nell'arco di un mese. L'Ateneo assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari.



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

3. Gli addetti al servizio, durante il periodo di reperibilità, devono mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, essi devono darne immediata segnalazione al Direttore generale, che provvede tempestivamente alla sostituzione.
4. L'Università fornisce i mezzi di comunicazione e i dispositivi necessari per lo svolgimento del servizio.
5. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
6. Gli addetti al servizio che devono raggiungere le sedi dell'Ateneo negli orari di reperibilità utilizzano mezzi propri.
7. In caso di intervento, gli addetti al servizio redigono un rapporto da trasmettere nei tre giorni successivi al Direttore generale.

Art. 3 – Indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità è individuata nel modo seguente:
 - per ogni 12 ore al giorno euro 10,85;
 - per 12 ore in giorno festivo, anche infrasettimanale o in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato euro 21,70;
 - per le frazioni orarie per servizio diurno euro 0,98 orari;
 - per le frazioni orarie per servizio notturno euro 1,08 orari.
2. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualunque titolo prestato. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta.
4. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa; la



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Art. 4 – Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si rinvia a quanto disposto in materia dall'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Delegazione di parte pubblica:

- Franco Vietti 
- Federica De Luca 
- Cristina Luboz 
- Severino Avallone 

Le Organizzazioni Sindacali:

- CGIL/FP 
- CISL/FP 
- SAVT/FP 
- UIL/FPL 
- FIALP/SiVDER 
ASSENTE
- CONAPO 
ASSENTE